

Proposta di legge regionale recante:

“Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli”

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende contribuire all’attuazione sul territorio della nostra Regione, dell’articolo 66 decreto - legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

In particolare con il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge, il Governo ha introdotto una nuova normativa in materia di alienazione e locazione di quei terreni agricoli di proprietà dello Stato e di enti pubblici che non possono essere utilizzati per altre finalità istituzionali, promuovendo, in particolare, l’ingresso dei giovani in agricoltura.

Per favorire in primo luogo il ricambio generazionale, i terreni in questione potranno formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario, ovvero di acquisto o ampliamento di aziende agevolate ai sensi degli strumenti nazionali gestiti da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), purché effettuate da parte di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni:

- a) che siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto, iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- b) che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall’operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e l’iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- c) che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote.

Sempre per favorire e promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria agricola giovanile, i giovani imprenditori agricoli potranno beneficiare del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni.

La prelazione attribuisce al giovane imprenditore agricolo il diritto a essere preferito ad altre parti, a parità di condizioni, nel caso in cui voglia acquistare o prendere in affitto i terreni in questione.

I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati godranno, peraltro, di agevolazioni fiscali e di riduzione degli onorari notarili.

Anche le Regioni, le Province e i Comuni potranno alienare o locare i loro beni agricoli e a vocazione agricola, compresi quelli attribuiti dallo Stato per effetto della normativa in tema di federalismo demaniale. Pure in questo caso, il Governo ha voluto promuovere l’imprenditorialità giovanile, prevedendo che i suddetti enti territoriali siano tenuti a destinare una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

La proposta di legge ha proprio il fine di concorrere all’attuazione delle complessive finalità descritte.

Proposta di legge regionale recante

Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 66, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, promuove l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica, al fine favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la conservazione e l'utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.

2. Per favorire l'effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in particolare da parte dei giovani agricoltori, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.

Articolo 2 (Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici)

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale individua, nell'ambito dei beni immobili di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)), l'elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 22 del Regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'auto-imprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).
3. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni.
4. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura) e successive modificazioni.

5. Al fine di pervenire alla piena disponibilità degli immobili selezionati ai sensi del comma 1, la Regione è autorizzata, qualora necessario, ad attivare le procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie e condotte senza titolo autorizzativo.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nella regione, predispose la mappatura regionale delle aree agricole di proprietà pubblica e la pubblica sul sito web istituzionale. Decorso inutilmente il termine provvede il Presidente della Giunta regionale entro i successivi 45 giorni.

Articolo 3 **(Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori)**

1. Il conferimento in locazione degli immobili, individuati ai sensi dell'articolo 2, viene disposto con successivi atti della Giunta regionale, previa approvazione ed espletamento di bandi pubblici, con contratti agrari, stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modificazioni, che prevedano il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di rispettiva competenza, da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 22 del Regolamento CE n.1698/2005.

3. Le risultanze del censimento di cui al comma 2 del presente articolo sono pubblicate, da ogni Comune, nel rispettivo Albo Pretorio e nel sito web.

Articolo 4 **(Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli)**

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sono individuate negli atti di programmazione regionale le misure rivolte a disincentivare l'abbandono colturale dei terreni agricoli, destinati a tale scopo dagli strumenti urbanistici dei Comuni, e a favorirne il recupero a fini produttivi, in particolare a cura dei giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 22 del Regolamento CE n.1698/2005.

2. I terreni agricoli per i quali sono stati concessi contributi o benefici dalla Regione o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno dieci anni dall'ultima erogazione, salve più restrittive disposizioni esistenti. Sono, in ogni caso, consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura, nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Articolo 5 **(Sanzioni amministrative)**

1. Nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 4 si applica, al proprietario, la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria a carico dello stesso della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 che comportino l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza dei soggetti come individuati ai sensi

dell'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45. (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 45 del 1982.